

lisi ogni tipo di investimento sull'aeroporto. (4-06446)

\* \* \*

#### ATTIVITÀ PRODUTTIVE

*Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:*

X Commissione:

VERNETTI e RUTA. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

in Molise sono state avanzate diverse richieste volte all'ottenimento dell'autorizzazione per l'installazione di centrali turbogas con allocazione sia nel basso Molise sia nel territorio del comune di Venafro, in seguito al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 convertito in legge n. 55 del 2002;

la Società Energia Spa ha presentato richiesta per la costruzione di una centrale turbogas da realizzarsi presso la zona industriale del comune di Termoli in provincia di Campobasso;

il ministero delle attività produttive, previa intesa in sede di conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 55 del 2002, ha rilasciato l'autorizzazione per l'installazione della centrale turbogas nel comune di Termoli, nonostante i pareri contrari della provincia di Campobasso, dei comuni di San Martino in Pensilis, Campomarino, Guglionesi ed altri unitamente ad associazioni quali la Coldiretti e altre;

contro tale autorizzazione è stato prodotto ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo competente da parte della provincia di Campobasso e di diverse associazioni di categoria e di cittadini;

la zona industriale di Termoli, dove dovrebbe essere realizzata la centrale turbogas, è stata dichiarata ad alto « rischio inondazioni » in seguito all'alluvione che ha interessato la regione Molise lo scorso

gennaio 2003 ed in particolare il terreno, oggetto della localizzazione della centrale in parola, è stato completamente inondato dall'acqua in quella drammatica occasione;

l'inondazione è avvenuta successivamente al provvedimento di autorizzazione della concessione e quindi successivamente alla conclusione dell'istruttoria per la valutazione di compatibilità ambientale; dalla qual cosa si evince che l'eventualità dell'inondazione non era stata presa in considerazione ovvero nella giusta considerazione nelle istruttorie per l'installazione della centrale turbogas, pertanto favorevoli;

tuttavia l'inondazione rappresenta un fatto nuovo, non previsto ed una eventualità divenuta probabile e, al momento ed allo stato del territorio, non eliminabile, oggettivamente idonea di per sé a far modificare necessariamente il parere precedentemente espresso, questa volta in senso negativo —:

se non si sia già disposta la revoca o la sospensione dell'autorizzazione per la costruzione della centrale turbogas nel comune di Termoli per riaprire l'istruttoria stante un fatto impreveduto verificatosi, non valutato come probabile ovvero non considerato, e che, se ritenuto come probabile, avrebbe comportato, con ogni probabilità ovvero di necessità, parere negativo dell'istruttoria stessa, e in caso contrario se non si intenda provvedervi immediatamente al fine di salvaguardare la sicurezza dei cittadini residenti nel basso Molise e l'integrità delle attività turistiche, produttive e agricole insistenti in quell'area a forte vocazione ambientale e turistica. (5-02026)

NIEDDU, NANNICINI e GAMBINI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 72 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003) prevede nuove modalità e nuovi criteri per l'assegnazione dei contributi alle imprese

per agevolare la produzione e gli investimenti. È inoltre previsto che i contributi siano attribuiti secondo criteri e modalità stabilite dal Ministero dell'economia e finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti principi:

a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;

b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;

c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo;

nell'accordo di programma siglato, in data 31 dicembre 1999, tra regione Toscana e Ministero attività produttive in merito alla legge 2211/90 furono ingiustamente escluse alcune aziende le quali successivamente a tale eliminazione presentarono ricorso al T.A.R.;

in seguito, nelle more della gestione della legge gli uffici del Ministero attività produttive, rilevando dei residui, visto anche il ricorso al T.A.R., proposero di assegnare tali fondi alle aziende precedentemente escluse. Tale volontà è stata confermata da un immediato accordo di programma, realizzato con la regione Toscana, la quale ha provveduto alla firma e pubblicazione dello stesso nel Bollettino della regione Toscana n. 2 dell'8 gennaio 2003;

il Ministero delle attività produttive ancora non ha provveduto alla pubblicazione del predetto accordo, dovendo il Ministero dell'economia e delle finanze verificare se è applicabile l'articolo 72 della legge 289/2002, per la modalità di erogazione;

attualmente tale verifica è in corso. I tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze concordano con il Ministero per le

attività produttive sul fatto che le assegnazioni sopra richiamate non rientrino nelle nuove disposizioni in quanto sono il frutto di procedure attivate precedentemente al 1999. Tale posizione sembra non sia riconosciuta valida da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale vorrebbe applicare invece le nuove procedure —:

se il Ministero per le attività produttive intende provvedere alla pubblicazione dell'accordo di programma con la regione Toscana per la legge n. 221 del 1990 e se intenda precisare la non applicabilità delle disposizioni dell'articolo 72 della legge n. 289 del 2002 per gli accordi precedenti al 2003 relativi alla legge n. 221 del 1990. (5-02027)

D'AGRÒ. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

i cambiamenti intervenuti negli ultimi anni nella struttura economica del nord-est italiano, e in particolare della provincia di Treviso, con tra l'altro la forte spinta alla delocalizzazione, stanno pesantemente condizionando il tessuto produttivo locale, costituito in gran parte da piccole aziende che operano soprattutto nel settore tessile-abbigliamento-calzature ed occupano molta manodopera prevalentemente femminile;

il fenomeno della delocalizzazione mette in seria difficoltà la capacità concorrenziale dei laboratori sorti per sostenere a suo tempo l'espansione di alcune firme importanti quali ad esempio Benetton s.p.a., con problemi occupazionali per diverse migliaia di lavoratori;

ulteriori danni provengono dalla presenza, così come avviene in Toscana e in Emilia, di unità produttive gestite da imprenditori di etnia cinese, utilizzanti manodopera, spesso clandestina, senza tutela dei basilari diritti e senza il rispetto delle norme in materia di lavoro e sicurezza ambientale —:

se il Governo sia a conoscenza del problema e se intenda predisporre strate-

gie che ammortizzino l'impatto economico-sociale di un così importante fenomeno, formulando precise indicazioni a sostegno di processi di ristrutturazione e di innovazione che possano dare speranza ad una realtà produttiva altrimenti costretta a soccombere. (5-02028)

\* \* \*

### BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

*Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:*

VII Commissione:

COLASIO. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

era stata presentata a questo Ministero una interpellanza urgente alla quale si ricevevano precise garanzie sulle strategie da adottare per il recupero del complesso del Castello Carrarese;

il sottosegretario Mario Pescante in una ulteriore interrogazione a risposta immediata in Commissione dava garanzie sulle reali intenzioni del Ministero la cui volontà era quella di avere in consegna il bene;

in data 2 aprile 2003 è stata svolta una interrogazione a risposta immediata al Ministro dell'economia e delle finanze, presso la VI Commissione della Camera, inerente alle iniziative per il recupero del Castello Carrarese di Padova a firma Colasio ed altri;

nell'interpellanza urgente si chiedeva in quali tempi e con quali precisi atti amministrativi il demanio intendeva prendere per effettuare il passaggio del bene in oggetto dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero per i beni e le attività culturali;

in risposta alle domande poste con l'interrogazione, il rappresentante del Ministero annunciava che la competente Agenzia del demanio aveva già disposto,

con lettera n. 8667 del 18 marzo 2003, la consegna temporanea del Castello Carrarese di Padova, per il tempo necessario alla immediata esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, al Ministero dei beni e attività culturali;

il sottosegretario riferiva che l'Agenzia, in accordo con il predetto dicastero sull'opportunità di usufruire dell'offerta di un finanziamento da parte della Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova in grado di consentire gli interventi di messa in sicurezza delle parti maggiormente degradate, nonché di mettere a punto il progetto di restauro e la futura destinazione d'uso del compendio, ne aveva disposto la consegna temporanea e, pertanto, aveva invitato la propria filiale di Venezia a provvedere sollecitamente, previa ripresa in consegna dal Ministero della giustizia, ai necessari conseguenti adempimenti;

il sottosegretario affermava che a conferma del suo interesse per la valorizzazione del bene, l'Agenzia del demanio aveva precisato che tale consegna rappresentava una fase temporanea e prodromica rispetto al progetto complessivo di restauro, finalizzato alla riutilizzazione del castello;

il sottosegretario esponeva recenti notizie acquisite per le vie brevi dalla filiale dell'Agenzia del demanio di Venezia, nel quale risultavano contatti in corso con la competente soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio per concordare la data in cui avrebbe dovuto effettivamente avvenire la consegna del compendio demaniale;

peraltro risulta all'interrogante che la soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio non sia stata mai contattata dalla filiale dell'Agenzia del demanio di Venezia e il sovrintendente competente sia all'oscuro di qualsiasi informazione utile sull'andamento del procedimento burocratico;

risulta altresì all'interrogante che il 5 maggio 2003, data stabilita per il passaggio